

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DELL'8 APRILE 2019**

**IL CONSIGLIO GENERALE**

“Visto l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che consente agli Enti aventi natura associativa, come l'ACI e gli AC, di adeguarsi con propri Regolamenti, tenendo conto delle loro peculiarità, ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; tenuto conto, in relazione a quanto sopra, che l'ACI non concorre ai risultati del conto economico consolidato della pubblica amministrazione e non risulta pertanto ricompreso nell'elenco annualmente predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196; tenuto conto, altresì, che l'ACI, in ragione delle sue peculiarità di Ente pubblico a base associativa ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato, ha adottato, sin dall'anno 2014, un proprio Regolamento per l'adeguamento ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento delle spese; visto il vigente Regolamento al riguardo approvato per il triennio 2017/2019, da ultimo modificato con deliberazione adottata nella riunione del 19 dicembre 2018; vista, altresì, la relazione del Segretario Generale dell'8 aprile 2019, con la quale viene rappresentata l'opportunità di procedere ad ulteriori interventi di adeguamento del Regolamento medesimo, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6; tenuto conto, in particolare, che le proposte di modifica in parola sono finalizzate ad escludere dal limite delle spese di funzionamento, fissato dall'art. 5, comma 1, quelle relative alle Strutture di missione a carattere temporaneo istituite ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, così come modificato con deliberazione adottata nella seduta del 28 gennaio 2019, in considerazione dei particolari compiti loro assegnati, allo scopo di garantire lo svolgimento di alcune funzioni dell'ACI, pur nel rispetto dei principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese; ritenute le modifiche in questione coerenti con le previsioni in materia di adeguamento dell'ACI ai principi di cui al citato art. 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125; visto l'art. 4, comma 3, lett. B, sub b), del Regolamento di Organizzazione, che attribuisce al Consiglio Generale la competenza ad adottare il Regolamento in parola; sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; **approva** le modifiche agli artt. 5 e 6 del vigente “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2017/2019” dell'ACI, in conformità al testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

# ALLEGATO D) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DELL'8 APRILE 2019

## REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE PER IL TRIENNIO 2017/2019

### Modifica artt. 5 e 6

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>PROPOSTE DI MODIFICA</u>
<p style="text-align: center;"><u>Sezione II</u> <u>Riduzione dei costi della</u> <u>produzione</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Sezione II</u> <u>Riduzione dei costi della</u> <u>produzione</u></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>(Interventi per la riduzione delle</b> <b>spese di funzionamento)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>(Interventi per la riduzione delle</b> <b>spese di funzionamento)</b></p>
<p>1) Nel triennio 2017-2019, rimane invariato il limite, in vigore al 31.12.2016, dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico con possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di superamento di tale limite a consuntivo di ciascun anno, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione dei budget per gli anni successivi allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio complessivamente programmati.</p> <p>2) Sono escluse dal limite di cui al comma 1 gli oneri straordinari nonché le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'ACI, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli</p>	<p>1) Nel triennio 2017-2019, rimane invariato il limite, in vigore al 31.12.2016, dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico con possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di superamento di tale limite a consuntivo di ciascun anno, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione dei budget per gli anni successivi allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio complessivamente programmati.</p> <p>2) Sono escluse dal limite di cui al comma 1 gli oneri straordinari nonché le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'ACI, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli</p>

<p>interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.</p> <p>2bis) Sono escluse, inoltre, anche in considerazione della natura di servizi pubblici remunerati, le spese per la gestione del PRA finalizzate al miglioramento della qualità e dell'innovazione e in generale all'applicazione delle disposizioni di cui al D.LGS 98/2017, nonché quelle riferite all'espletamento dei servizi in materia di Tasse Automobilistiche affidati all'Ente dalle Regioni e Province Autonome.</p> <p>3) Sono altresì escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese riferite all'organizzazione e promozione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza in applicazione dell'art.1 co. 341 della L. n.208 del 28.12.2015.</p>	<p>interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.</p> <p>2bis) Sono escluse, inoltre, anche in considerazione della natura di servizi pubblici remunerati, le spese per la gestione del PRA finalizzate al miglioramento della qualità e dell'innovazione e in generale all'applicazione delle disposizioni di cui al D.LGS 98/2017, nonché quelle riferite all'espletamento dei servizi in materia di Tasse Automobilistiche affidati all'Ente dalle Regioni e Province Autonome.</p> <p>3) Sono altresì escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese riferite all'organizzazione e promozione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza in applicazione dell'art.1 co. 341 della L. n.208 del 28.12.2015.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p><b>(Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)</b></p> <p>1) Nell'ambito delle "spese per prestazioni di servizi", di cui alla voce B7) del conto economico, il totale delle spese relative a studi e consulenze, mostre, convegni e rappresentanza, nonché quelle per acquisto, noleggio e</p>	<p><b>4) Restano anche escluse, nei limiti del budget annuo assegnato nell'ottica del contenimento dei costi, le spese delle strutture di missione aventi carattere temporaneo, costituite ai sensi del comma 2 bis dell'art. 2 del Regolamento di Organizzazione, in considerazione dei particolari compiti assegnati alle stesse, finalizzati al raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p><b>(Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)</b></p> <p>1) Nell'ambito delle "spese per prestazioni di servizi", di cui alla voce B7) del conto economico, il totale delle spese relative a studi e consulenze, mostre, convegni e rappresentanza, nonché quelle per acquisto, noleggio e</p>

<p>impiego di autovetture, le spese per missioni o trasferte e quelle per la formazione del personale dipendente non può superare il limite in vigore al 31.12.2016.</p> <p>Per l'organizzazione di manifestazioni sportive, il limite di spesa in vigore al 31.12.2016 è confermato anche per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 ad eccezione delle spese relative all'organizzazione e promozione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza. Ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto delle prestazioni di servizi destinate alla vendita nonché della quota parte delle spese per eventi, convegni e manifestazioni istituzionali che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di Amministrazioni o Organismi esterni all'Ente. I risparmi conseguiti concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.</p>	<p>impiego di autovetture, le spese per missioni o trasferte e quelle per la formazione del personale dipendente non può superare il limite in vigore al 31.12.2016.</p> <p><b>Non concorrono alla formazione del predetto limite gli oneri esclusi ai sensi dell'art. 5.</b></p> <p>Per l'organizzazione di manifestazioni sportive, il limite di spesa in vigore al 31.12.2016 è confermato anche per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 ad eccezione delle spese relative all'organizzazione e promozione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza. Ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto delle prestazioni di servizi destinate alla vendita nonché della quota parte delle spese per eventi, convegni e manifestazioni istituzionali che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di Amministrazioni o Organismi esterni all'Ente. I risparmi conseguiti concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.</p>
---	--